



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento, 70 - C.A.P. 07049 - tel. 0793817000 - fax 07938069)

Tel. 079 3817000/3817008 - Fax 079 380699 - c.f. 00206220907 - E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E LA SOSTA DI CIRCHI, LUNA PARK E SPETTACOLI VIAGGIANTI IN GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE

(Allegato alla Delibera del C.C. n. 4 del 16.02.2011)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Ai sensi della Legge 18/03/1968, n. 337, sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i tradizionali Luna Park.
- 2) Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei Luna Park non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi in applicazione della Legge 18/03/1968, n. 337.
- 3) Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968, n. 337 approvato ed aggiornato con appositi Decreti Interministeriali.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE AREA

- 1) Ai sensi dell'art. 9 della Legge 18.3.1968 n. 337, in via definitiva viene destinata all'attività degli spettacoli viaggianti la seguente area comunale:
 - Area di viale Pietro Nenni angolo Via Togliatti (**vedi planimetria allegata*);
- 2) La suddetta area è individuata per la sosta delle roulotte o dei campers dei gestori dei luna park, circhi e spettacoli viaggianti in genere.
- 3) Non è consentita la sosta inoperosa, vale a dire la sosta di esercenti (o titolari) di spettacoli viaggianti non finalizzata all'effettivo esercizio e svolgimento dell'attività ludica (circhi, spettacoli in genere, luna park. ecc.).
- 4) Laddove l'area sia destinata all'attività circense e tale attività si svolga con l'ausilio di animali, l'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere il parere igienico-sanitario dell'Asl competente per territorio.

Art. 3
DURATA DELLE CONCESSIONI

1) La durata massima di permanenza degli spettacoli viaggianti nelle succitate aree viene così fissata per ogni concessione:

- spettacoli circensi: 10 giorni
- luna park e giostre 15 giorni.

Art. 4
CAUZIONE

Al termine del periodo di sosta, gli spettacoli viaggianti devono lasciare l'area assegnata in perfetto ordine e sgombra da rifiuti o altro materiale. A garanzia di tale obbligo, nonché a copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, coloro che richiedono l'occupazione dell'area devono versare un deposito cauzionale così determinato:

- circhi: **€ 500,00;**
- luna park: **€ 300,00;**
- singola attrazione considerata piccola dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo **€ 100,00.**

La somma corrispondente della cauzione deve essere versata tramite il conto corrente postale n. 12330072 intestato al Comune di Usini – Servizio Tesoreria indicando l'apposita causale.

Nel caso di inadempienze da parte del soggetto beneficiario della concessione/autorizzazione il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

L'impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante la durata dell'autorizzazione/concessione, valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Polizia Municipale, nel caso riscontri qualche anomalia, dovrà darne comunicazione immediata all'Ufficio Tecnico Comunale ed al competente ufficio/servizio dell'Area AA.GG.

La cauzione verrà restituita solo dopo che gli uffici competenti al termine delle attività avranno accertato l'eliminazione di tali anomalie. In caso di inadempienza nei confronti delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico, da parte del responsabile dell'insediamento, la cauzione verrà incamerata integralmente dal Comune, fermo restando ogni eventuale ulteriore richiesta di refusione dei danni patiti.

Art. 5
DOCUMENTAZIONE

Gli interessati dovranno, presentare all'Amministrazione Comunale, la documentazione necessaria per l'avvio dell'attività prescritta dalle norme vigenti (S.U.A.P.).

Prima dell'inizio dell'attività e dopo l'effettuazione dell'eventuale sopralluogo e dell'eventuale rilascio del parere da parte della Commissione di Vigilanza il titolare deve ritirare l'autorizzazione amministrativa e deve essere esposta nella struttura in modo ben visibile sempre a disposizione degli agenti della Polizia Municipale e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento d'identità.

Art. 6
VIABILITÀ

Una volta in possesso dell'autorizzazione, gli interessati dovranno seguire tutte le indicazioni che in merito verranno impartite dalla Polizia Municipale per quanto riguarda eventuali problemi di viabilità che insorgessero in merito all'insediamento ed alla sosta dei veicoli.

Art. 7

CADENZA ANNUALE DEGLI INSEDIAMENTI

Per quanto riguarda i Luna Park possono essere concessi solo nr. quattro (quattro) permessi nell'anno.
Per gli spettacoli circensi possono essere concessi nr. 4 (quattro) permessi l'anno.

Art. 8

PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

I responsabili dell'insediamento dovranno curare in modo particolare che il loro spettacolo non arrechi disturbo alla popolazione residente nella zona, sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda rumori o suoni molesti.

In particolare deve essere limitato l'uso di altoparlanti e diffusori sonori.

- Per quanto riguarda gli spettacoli circensi ogni emissione di musiche e suoni deve comunque cessare totalmente alle ore 24,00.

- Per quanto riguarda i Luna Park e le singole giostre, ogni emissione di musiche e suoni deve comunque cessare totalmente alle ore 22,00 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e alle ore 23,00 nelle giornate di venerdì e sabato;

Sono altresì vietati gli scarichi di liquidi di qualsiasi genere nel suolo, nel sottosuolo o in fognatura, così come emissioni in atmosfera, se non preventivamente autorizzati nelle forme di legge.

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzati avrà luogo nell'area individuata all'art. 2 seguendo le disposizioni impartite in sito dagli Agenti di Polizia Municipale.

I titolari dovranno provvedere, a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti, raccolti in recipienti chiusi e con osservanza delle norme di igiene in materia.

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario, dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. In caso d'inadempienza il Comune provvederà d'autorità, con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario/autorizzato, con facoltà di provvederà all'incameramento della somma depositata a titolo di cauzione.

Sarà cura del richiedente documentare lo stato di fatto prima dell'insediamento e sottoscriverlo congiuntamente ad un Agente della Polizia Municipale.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a norma di legge.

Art. 9

CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI

La consegna dell'autorizzazione d'esercizio è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare già soddisfatte all'atto della consegna della medesima.

- versamento della cauzione di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
- presentazione della copia conforme della licenza d'esercizio;
- presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato nel caso non sia previsto il nulla-osta della Commissione di Vigilanza (questo documento dovrà essere consegnato obbligatoriamente il primo giorno d'insediamento);
- consegna della copia conforme del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica;
- consegna di copia conforme di polizza assicurativa RC verso terzi.

Immediatamente dopo lo smontaggio delle attrezzature deve essere effettuato apposito sopralluogo da parte degli Agenti di Polizia Municipale, onde verificare lo stato d'idoneità e pulizia dell'area.

Art. 10

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO

Ciascun titolare dell'attrazione è obbligato a tenere a disposizione, durante l'orario di apertura al pubblico, la seguente documentazione, che dovrà esibire su richiesta da parte degli organi competenti:

- placca ministeriale dell'attrazione;
- fotocopia del nulla osta Ministeriale (o, in alternativa, dell'autorizzazione del Comune di Residenza).
- permesso d'occupazione del suolo pubblico;
- autorizzazione temporanea d'esercizio (DUAAP);
- documento di riconoscimento dell'esercente;
- inizio d'attività SIAE.

Art. 11

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Le concessioni di aree per circhi, attrazioni e spettacoli viaggianti saranno rilasciate limitatamente alla disponibilità dell'area comunale attrezzata.

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità dell'area predestinata, l'assegnazione sarà fatta dal funzionario responsabile, in base alla data di presentazione ed al numero di protocollo al momento del ricevimento della domanda

In occasione di particolari eventi e o manifestazioni, sarà possibile concedere l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni di minore entità anche in altre aree del territorio comunale.

Tale concessione sarà subordinata alla disponibilità dell'area interessata nonché al rispetto di tutte le condizioni prescritte e previste dal presente Regolamento. E' vietata la sub-concessione dell'area.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in particolare per quel che concerne gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, ivi compresi quelli inerenti l'attività di pubblico spettacolo.

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

E' in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

Qualora la revoca della concessione sia provocata dal comportamento del concessionario, d'ufficio verrà incamerata la cauzione e lo stesso non potrà installare alcuna attrazione sul territorio comunale per almeno cinque anni dalla data di ricevimento dell'atto di revoca.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18.08.2000, nr. 267.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.